



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2640/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 14

15/11/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

727/16/11

PRONUNCIATA IL:

15/11/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/11/2011

Il Segretario

*Mary*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2640/11  
spedito il 04/04/2011
- avverso la sentenza n° 61/44/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DOTT. NARBONE ALESSANDRO  
VIA C.A. DALLA CHIESA 23/I 93100 CALTANISSETTA CL

Atti impugnati:

- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. REGISTRO 2002
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. REGISTRO 2003
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. REGISTRO 2004

## ORDINANZA

### SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con istanza del 30.06.2006 la sig.ra [REDACTED] ha chiesto il rimborso della somma pari a € 13.354,98 rivolta sia all'Agenzia delle entrate di Caltanissetta sia all'Agenzia delle entrate di Roma 1, quale differenza tra l'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di un terreno in [REDACTED] ai sensi della legge 448/2001 pari a € 12.966,00 e quella versata per una nuova rivalutazione ai sensi della legge 355/2003 pari a € 25.187,29 che consentiva la restituzione dell'importo della prima rivalutazione, come chiarito dalla Circ. n. 16/E del 22.04.2005. Trascorso il termine di giorni 90, il contribuente ricorreva sia contro l'Agenzia di Caltanissetta sia contro quella di Roma 4 la quale ultima indicata dall'altra quale competente al rimborso.

La CTP di Caltanissetta sez. 3 con sentenza n. 164/03/2010 accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo la propria competenza territoriale. La CTP di Roma sez. 44 con sentenza n. 61/44/2010 dichiara la inammissibilità del ricorso ritenendo la competenza del giudice di Caltanissetta a conferma di quanto già ritenuto.

Appella in via cautelativa il contribuente tale ultima sentenza chiedendo la riforma della sentenza e la declaratoria del diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza. Resiste l'Ufficio chiedendo la sentenza di litispendenza con ordine della cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 cpc.

### RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Ricorre chiaramente nel caso de quo l'istituto processuale della litispendenza previsto e disciplinato dall'art. 39 cpc, applicabile al processo tributario in virtù del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile effettuato dall'art. 1 co.2 del D.Lgs. 546/92 ( Cass. n. 4509 del 10.04.2000).

Trattasi, infatti, della medesima controversia riguardante le stesse parti ( contribuente ed A.F.) pendente presso giudici diversi di commissioni tributarie distinte ( CTP di Caltanissetta e CTP di Roma) eppertanto, giustamente, il giudice di Roma ha dichiarato la inammissibilità del secondo ricorso, anche se, impropriamente, la motivazione di essa non indica espressamente la litispendenza ma la incompetenza territoriale.

Allo stato, pertanto, deve essere dichiarata la litispendenza con ordinanza e non con sentenza in virtù delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009 all'art. 39 cpc la cui applicabilità al processo tributario è confermata dalla Circ. Agenzia delle entrate n 17 del 31.03.2010 paragr. 2.2., avendo il contribuente presentato due ricorsi avverso lo stesso provvedimento dinanzi a giudici diversi.

P.Q.M.

dichiara la inammissibilità del secondo ricorso per litispendenza e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Senza spese.

Roma 15.11.2011

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE  
Spartaco Celliti

